



# Sviluppo Rurale Piemonte 2023-2027

## ALLEGATO I

<b>DIREZIONE</b>	<b>Direzione Agricoltura e Cibo</b>
<b>SETTORE</b>	<b>Settore Strutture delle imprese agricole ed agroindustriali, energia rinnovabile e distretti del cibo</b>
<b>INTERVENTO</b>	<b>SRD13 Investimenti per la trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli</b>
<b>BANDO</b>	<b>A/2023</b>

## Indice generale

1. Finalità e obiettivi.....	1
2. Beneficiari: chi può presentare la domanda di sostegno.....	1
3. Numero di domande presentabili.....	2
4. Dotazione finanziaria.....	2
5. Scadenze.....	2
6. Entità della spesa e del sostegno.....	2
7. Tipologia di agevolazione e tassi di sostegno.....	2
8. Localizzazione dell'operazione.....	3
9. Criteri di ammissibilità.....	3
10. Criteri di selezione e graduatoria.....	5
10.1. Criterio 1 - Innovazione.....	7
10.2. Criterio 2 – Ambiente.....	7
10.2.1. Criterio 2A - Risparmio energetico.....	8
10.2.2. Criterio 2B - Produzione energia.....	8
10.2.3. Criterio 2C - Risparmio idrico.....	8
10.2.4. Criterio 2D - Prevenzione inquinamenti.....	8
10.3. Criterio 3 - Sviluppo del biologico.....	9
10.4. Criterio 4 - Coinvolgimento produttori primari locali.....	9
10.5. Criterio 5 - Prodotti finali in Allegato I TFUE.....	10
10.6. Criterio 6 - Localizzazione e settore produttivo.....	10
10.7. Criterio 7 - Certificazioni.....	11
10.8. Criterio 8 - Non consumo nuovo suolo.....	12
10.9. Criterio 9 - ITACA.....	13
10.10. Criterio 10 – Industria 4.0.....	13
10.11. Criterio 11 – Qualità delle produzioni.....	14
11. Impegni (obblighi) dei soggetti beneficiari.....	14
11.1. Impegni essenziali.....	15
11.2. Impegni accessori.....	15

Per i contenuti di dettaglio non disciplinati dalle presenti istruzioni operative si rimanda al Complemento della Regione Piemonte (CSR) di programmazione dello sviluppo rurale 2023-2027, adottato con DGR n. 17 – 6532 del 20/02/2023 e s.m.i.

## 1. Finalità e obiettivi

L'intervento è finalizzato a promuovere la crescita economica delle aree rurali attraverso un'azione di rafforzamento della produttività, redditività e competitività sui mercati del comparto agricolo, agroalimentare e agroindustriale migliorandone, al contempo, le performance climatico- ambientali.

Tale finalità generale è perseguita attraverso il sostegno agli investimenti materiali ed immateriali delle imprese che operano nell'ambito della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli di cui all'Allegato I al TFUE, esclusi i prodotti della pesca. Il prodotto finale può non ricadere nell'elenco del suddetto Allegato I.

Ai fini del presente intervento, per processi di trasformazione e commercializzazione si intendono uno o più dei seguenti processi: cernita, lavorazione, conservazione, stoccaggio, condizionamento, trasformazione, confezionamento, commercializzazione dei prodotti della filiera agroindustriale.

Le finalità specifiche del presente intervento sono:

- valorizzazione del capitale aziendale attraverso l'acquisto, realizzazione, ristrutturazione, ammodernamento di impianti e strutture di cernita, lavorazione, conservazione, stoccaggio, condizionamento, trasformazione, confezionamento, commercializzazione dei prodotti della filiera agroindustriale;
- miglioramento tecnologico e razionalizzazione dei cicli produttivi, incluso l'approvvigionamento e l'efficiente utilizzo degli input produttivi, tra cui quelli energetici e idrici, in un'ottica di sostenibilità;
- miglioramento dei processi di integrazione nell'ambito delle filiere;
- adeguamento/potenziamento degli impianti e dei processi produttivi ai sistemi di gestione della qualità e ai sistemi di gestione ambientale, di rintracciabilità e di etichettatura del prodotto;
- miglioramento della sostenibilità ambientale, anche in un'ottica di riutilizzo dei sottoprodotti e degli scarti di lavorazione;
- conseguimento di livelli di sicurezza sul lavoro superiori ai minimi indicati dalla normativa vigente;
- aumento del valore aggiunto delle produzioni, inclusa la qualificazione delle produzioni attraverso lo sviluppo di prodotti di qualità e/o sotto l'aspetto della sicurezza alimentare;
- apertura di nuovi mercati;
- installazione di impianti per la produzione di energia elettrica e/o termica da fonti rinnovabili, limitatamente all'autoconsumo aziendale, ovvero per il recupero del calore prodotto da impianti produttivi.

## 2. Beneficiari: chi può presentare la domanda di sostegno

Il presente bando è **riservato alle imprese, singole o associate, che operano nell'ambito delle attività di trasformazione e commercializzazione** (così come definite al paragrafo "Finalità e obiettivi") **dei prodotti agricoli** inseriti nell'Allegato I del Trattato di Funzionamento della UE, esclusi i prodotti della pesca e dell'acquacoltura.

Le imprese devono essere attive ed iscritte al Registro delle Imprese della CCIAA.

Per i beneficiari produttori di materie prime agricole, l'attività di trasformazione e commercializzazione deve avere ad oggetto materie prime acquistate/conferite da soggetti terzi per almeno il 66% delle materie prime totali lavorate.

Non sono ammissibili al sostegno i beneficiari che rientrano nelle seguenti casistiche:

- imprese che effettuano la sola commercializzazione;
- imprese in difficoltà;
- imprese che hanno un fatturato derivante dalla lavorazione conto terzi superiore ad una percentuale del 25% del totale complessivamente fatturato (ex ante - media delle situazioni patrimoniali degli ultimi due esercizi).

Per poter accedere ai benefici previsti dalla presente operazione i richiedenti devono rientrare tra gli enti esclusi dall'applicazione dell'art. 6, comma 2 della Legge 122/2010, o, qualora rientrino tra gli enti a cui si applica tale normativa, devono essersi adeguati ai dettami previsti dalla stessa normativa.

Il possesso dei requisiti sopra indicati deve già sussistere all'atto della presentazione della domanda e deve permanere fino alla data di conclusione del vincolo di destinazione degli investimenti.

### 3. Numero di domande presentabili

E' ammissibile da parte del richiedente la presentazione di **una sola domanda di sostegno**.

La domanda di sostegno può riguardare anche più di una unità produttiva.

### 4. Dotazione finanziaria

La dotazione finanziaria prevista per l'attuazione di questo bando (Intervento SRD13) è fissata in euro 30.000.000 per l'anno 2023 e suddivisa in due quote:

- a) una pari a euro 27.600.000,00 per le graduatorie settoriali;
- b) una pari a euro 2.400.000,00 per completare il finanziamento delle domande di sostegno donee di ciascun settore produttivo finanziabili almeno per il 50% del contributo concedibile.

La dotazione finanziaria di euro 27.600.000,00 è così ripartita per settore produttivo:

BANDO A 2023		
SETTORI PRODUTTIVI	% RISORSE	Euro
Altri prodotti (uova, patate, miele, florovivaismo, piante officinali, olio di oliva, altri)	5,80%	1.600.000,00
Cereali, riso, proteoleaginose e foraggiere	22,10%	6.100.000,00
Latte (vaccino e bufalino, ovicaprino) e suoi derivati	16,67%	4.600.000,00
Carni (bovina, suina, ovicaprine, avicunicole, equine, bufaline, selvaggina)	10,14%	2.800.000,00
Ortofrutta	18,12%	5.000.000,00
Vino e aceto	27,17%	7.500.000,00
Totale	100,00%	27.600.000,00

### 5. Scadenze

La scadenza di presentazione delle domande è stabilita con atto dirigenziale. Tutte le istanze devono essere presentate esclusivamente con trasmissione telematica attraverso l'apposito servizio online del sistema informativo agricolo piemontese (SIAP) "Sviluppo Rurale 2023-2027".

### 6. Entità della spesa e del sostegno

La spesa massima ammissibile per domanda di sostegno è di € 2.000.000,00.

La spesa minima ammissibile per domanda di sostegno è di € 200.000,00.

La spesa massima ammissibile per Beneficiario per il periodo di programmazione 2023-2027 per l'intervento SRD13 è pari a € 2.500.000,00.

### 7. Tipologia di agevolazione e tassi di sostegno

Il sostegno è erogato sotto forma di contributo in conto capitale, a parziale rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti e documentati dal beneficiario.

L'aliquota di sostegno è pari al **40% delle spese sostenute e ammissibili**.

Nel caso i prodotti ottenuti dalla trasformazione non ricadenti nell'Allegato I al TFUE il sostegno è limitato alle PMI e l'aliquota di sostegno è pari al **20% delle spese sostenute per le piccole imprese e al 10% per le medie imprese**, sotto forma di contributo in conto capitale e costituisce aiuto di stato.

Nel caso l'impresa produca sia prodotti ricadenti nell'Allegato I al TFUE sia prodotti fuori Allegato, il sostegno sarà calcolato e ripartito sulla base delle spese ammissibili proporzionalmente imputabili alle suddette categorie di prodotti. Per tale ripartizione sarà tenuto conto del progetto e delle previsioni di produzione dei prodotti trasformati per gli anni successivi all'investimento (media dei due anni successivi al saldo).

Nel caso di una variante in diminuzione o una rendicontazione inferiore alla spesa ammessa in sede di concessione, il sostegno sarà rideterminato nel rispetto delle percentuali sopra indicate.

Gli aiuti individuali concessi ai beneficiari riferiti al presente Intervento, ai sensi del DM n. 115/2017 sono soggetti alla registrazione, prima della concessione degli stessi, sul Registro Nazionale degli Aiuti di Stato del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) e/o sul Registro SIAN del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF).

## 8. Localizzazione dell'operazione

Ai fini dell'ammissibilità al sostegno, le operazioni devono essere ubicate all'interno del territorio della Regione Piemonte.

## 9. Criteri di ammissibilità

In riferimento ai criteri di ammissibilità del CSR sono stabiliti seguenti criteri di ammissibilità:

1. Sono ammissibili a sostegno le operazioni che perseguano uno o più finalità delle azioni previste nell'ambito presente intervento.
2. Sono ammissibili a sostegno tutti i settori produttivi connessi alla trasformazione e commercializzazione, dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del Trattato, ad eccezione dei prodotti della pesca. Il prodotto ottenuto dalla trasformazione e commercializzato può non ricadere nell'Allegato I.
3. Per i beneficiari del presente intervento che siano anche produttori di materia prima agricola, l'attività di trasformazione e commercializzazione deve avere ad oggetto materie prime acquistate/conferite prevalentemente da soggetti terzi. **La prevalenza è quantificata al 66%** delle materie prime acquistate o conferite (media delle situazioni patrimoniali degli ultimi due esercizi).
4. Al fine di assicurare una ricaduta positiva dell'investimento ai produttori agricoli di base, **la materia prima utilizzata** (dall'azienda) per l'attività di trasformazione e commercializzazione acquistata/conferita da soggetti terzi deve **provenire, per una quota di almeno il 20%, dai predetti produttori agricoli singoli o associati** (media delle situazioni patrimoniali degli ultimi due esercizi). I produttori agricoli singoli o associati devono produrre la materia prima che forniscono.
5. Le domande di sostegno devono essere corredate dalla presentazione di un Progetto di investimento volto a fornire elementi per la valutazione della coerenza dell'operazione per il raggiungimento delle finalità dell'intervento. Il progetto di investimento comprende il BPOL (Business Plan On Line) strumento necessario per verificare le condizioni di redditività economica.
6. Nel caso di investimenti per la realizzazione di impianti di energia da fonti rinnovabili, devono essere rispettati i seguenti requisiti:
  - a) gli impianti fotovoltaici e solari termici sono ammessi unicamente se posizionati sulle coperture dei fabbricati e come copertura di parcheggi;
  - b) la produzione di energia da fonti rinnovabili deve essere commisurata al fabbisogno energetico totale dell'azienda ovvero all'**autoconsumo**. Gli impianti per la produzione di energia elettrica non possono superare la capacità produttiva massima di 1 MWe mentre per gli impianti per la produzione di energia termica il limite massimo è di 3 MWt;

- c) gli investimenti per la produzione di energia da biogas/biomassa devono utilizzare risorse naturali rinnovabili (con l'esclusione di colture dedicate) e/o sottoprodotti e scarti di produzione del beneficiario o di produzioni agricole, forestali o agroalimentari di altre aziende, operanti in ambito regionale;
  - d) la produzione elettrica da biomasse deve avvenire in assetto cogenerativo con il recupero di una percentuale minima di energia termica pari al 50%;
  - e) la produzione di energia da biomasse deve rispettare gli eventuali requisiti di localizzazione, di rendimento/emissione stabiliti nella specifica normativa di tutela della qualità dell'aria;
  - f) la produzione di energia da biomasse deve utilizzare solo i combustibili di cui al D. Lgs 152/2006 - allegato X alla parte V, parte II sez. 4, lettere b), c), d) ed e) in cui tra, l'altro, viene escluso l'utilizzo di colture dedicate;
  - g) gli investimenti devono essere conformi al Pacchetto legislativo "Energia pulita per tutti gli europei" e, in particolare, con i criteri di sostenibilità della Direttiva (UE) 2018/2001.
  - h) nel caso di impianti per la generazione di energia elettrica da biomassa in domanda di sostegno deve essere presentata la relazione prevista per il criterio di selezione 2B – Produzione energia;
  - i) Per gli impianti di produzione di energia rinnovabile, la percentuale massima di aiuto non potrà comunque superare quella per analoghi interventi previsti dal PNRR.
7. Le imprese devono:
- a) rispettare gli standard previsti dalla legislazione in materia di sicurezza per i lavoratori, di ambiente, di igiene e di benessere degli animali;
  - b) dimostrare la fattibilità degli investimenti sotto l'aspetto tecnico, logistico e autorizzativo;
  - c) dimostrare il possesso dei terreni e dei fabbricati interessati all'investimento;
  - d) dimostrare la redditività economica ex ante degli investimenti;
  - e) dimostrare la redditività economica ex post degli investimenti.
8. Non è ammessa la concessione di aiuti a imprese in difficoltà, così come definite dal Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17.06.2014 (GBER), dal Regolamento (UE) 2472/2022 e dagli "Orientamenti sugli aiuti di Stato (Comunicazione della Commissione (2022/C 481/01) e quindi non trovarsi in fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa, liquidazione volontaria o altra procedura concorsuale comunque denominata o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni.
9. Non sono ammissibili al sostegno i beneficiari che rientrano nelle seguenti casistiche:
- a) imprese che effettuano la sola commercializzazione;
  - b) imprese che hanno un fatturato derivante dalla lavorazione conto terzi superiore ad una percentuale del 25% del totale complessivamente fatturato (media delle situazioni patrimoniali degli ultimi due esercizi);
  - c) imprese che sono in condizioni (compreso il legale rappresentante) che limitano o escludono, a norma di legge, la capacità di contrarre con la pubblica amministrazione ossia di percepire contributi, finanziamenti o mutui agevolati ed altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee, per lo svolgimento di attività imprenditoriali;
  - d) imprese che realizzano investimenti che non rispettano i divieti, le limitazioni e le prescrizioni dell'intervento SRD13;
  - e) imprese che non sono in regola con il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC);
  - f) imprese che non hanno provveduto al versamento di somme per sanzioni e penali irrogate nell'ambito dell'applicazione di programmi comunitari, nazionali e regionali, incluse sanzioni derivanti dal mancato rispetto dalla normativa comunitaria e nazionale in materia di quote latte;
  - g) imprese che non hanno restituito somme non dovute percepite nell'ambito dell'applicazione di programmi comunitari, nazionali e regionali.

Per i punti **3., 4. e 9.b)** sono escluse le nuove imprese. Per le imprese attive da un solo anno si terrà in considerazione l'unico esercizio patrimoniale.

I requisiti di ammissibilità devono essere posseduti dalle imprese all'atto della presentazione della domanda di sostegno e rispettare gli impegni sottoscritti.

## 10. Criteri di selezione e graduatoria

La domanda di sostegno risultata ricevibile e ammissibile, è inserita in graduatoria, in base ai seguenti criteri di selezione e relativi punteggi:

<b>Criterio numero</b>	<b>Criterio di selezione approvato dal CSR</b>	<b>Nome breve per Criterio di selezione</b>	<b>Punteggio minimo/massimo</b>
1	Investimenti in impianti, macchinari ed attrezzature dedicati all'innovazione tecnologica del ciclo produttivo. Il punteggio viene attribuito per investimenti innovativi (nuovi impianti, macchinari, attrezzature e strumentazioni informatiche) rivolti all'introduzione di nuovi prodotti, di nuovi processi, di tecnologie innovative.	Innovazione	0 - 10
2A	Investimenti per il risparmio energetico. Il punteggio viene attribuito per investimenti per il risparmio energetico.	Risparmio energetico	0 - 6
2B	Investimenti per la produzione di energia. Il punteggio viene attribuito per investimenti per la produzione di energia elettrica, a fini di autoconsumo, da fonti di energia rinnovabile, da sottoprodotti, materiali di scarto e residui e altre materie grezze non alimentari.	Produzione energia	
2C	Investimenti per il risparmio idrico. Il punteggio viene attribuito per investimenti per il risparmio idrico.	Risparmio idrico	
2D	Investimenti connessi alla prevenzione degli inquinamenti. Il punteggio viene attribuito per investimenti per il trattamento delle acque reflue.	Prevenzione inquinamenti	
3	Consolidamento e sviluppo del biologico. Il punteggio viene attribuito per investimenti innovativi (nuovi impianti, macchinari, attrezzature e strumentazioni informatiche) dedicati alle produzioni biologiche.	Sviluppo del biologico	0 - 3
4	Livello di coinvolgimento dei produttori primari locali. Il punteggio viene attribuito nel caso la materia prima utilizzata per l'attività di trasformazione e commercializzazione acquistata/conferita da soggetti terzi provenga da produttori agricoli singoli o associati locali (regionali) in misura > del 20%. Media dei due anni precedenti alla domanda di sostegno.	Coinvolgimento produttori primari locali	0 - 5
5	Prodotti finali ricadenti nell'allegato I del TFUE. Il punteggio viene attribuito nel caso l'investimento sia dedicato per l'ottenimento di prodotti finali ricadenti nell'allegato I del TFUE rispetto all'investimento totale della domanda.	Prodotti finali in Allegato I TFUE	0 - 3
6	Localizzazione territoriale degli investimenti. Il punteggio viene attribuito base alla localizzazione territoriale degli investimenti e al settore produttivo.	Localizzazione e settore produttivo	0 - 4
7	Possesso e/o ottenimento di certificazioni. Il punteggio viene attribuito sia nel caso di sistemi già adottati e certificati al	Certificazioni	0 - 2,5

Criterio numero	Criterio di selezione approvato dal CSR	Nome breve per Criterio di selezione	Punteggio minimo/ massimo
	momento della presentazione della domanda sia nel caso di sistemi per i quali è stato avviato l'iter di adozione o di certificazione.		
8	Investimenti che non consumano nuovo suolo. Il punteggio viene attribuito nel caso gli investimenti prevedano opere di ampliamento degli edifici esistenti o nuovi volumi destinati all'attività che prevedano il riutilizzo di edifici esistenti, anche non di tipologia industriale, esistenti alla data del 20 febbraio 2023, oltre che delle superfici di suolo già compromesse da interventi di artificializzazione (piazzali e cortili asfaltati o cementati, aree di deposito, vasche esterne, tettoie, manufatti tecnici, ecc.).	Non consumo nuovo suolo	0 - 3
9	Investimenti con progetti edili certificati. Il punteggio viene attribuito per investimenti edili (nuove costruzioni e ristrutturazioni) certificati con il protocollo ITACA.	ITACA	0 - 4
10	Innovatività degli investimenti proposti. Il punteggio viene attribuito per la parte di investimenti innovativi che siano anche conformi al modello Industria 4.0.	Industria 4.0	0 - 4
11	Produzione, ex ante alla domanda di sostegno, di prodotti biologici e di qualità riconosciuti. Il punteggio viene attribuito in relazione alla quantità di produzione sotto tutela rispetto al totale della produzione (media della produzione dei due anni precedenti la domanda di sostegno).	Qualità delle produzioni	0 - 2

Il nome breve assegnato al Criterio di selezione sarà utilizzato anche sul sistema informatico.

**Il punteggio minimo per rientrare nella graduatoria deve essere pari o maggiore a 18 punti, pena la non ammissibilità della domanda di sostegno.**

In caso di parità di punteggio verrà data priorità ai progetti che presentano la migliore valutazione in merito al Criterio 4 - Coinvolgimento produttori primari locali.

Perdurando la parità di punteggio si utilizzerà come ulteriore criterio il punteggio complessivo dato dai Criteri 1 – Innovazione, 3 – Sviluppo del biologico e 10 – Industria 4.0.

Qualora si mantenga la parità di punteggio si utilizzerà, come ultimo criterio di selezione, la priorità temporale attestata dall'invio telematico della domanda.

**I punteggi determineranno le graduatorie per settore produttivo.** I settori produttivi per le graduatorie sono quelli di cui al paragrafo “Dotazione finanziaria”.

Le condizioni per l'attribuzione dei punteggi devono essere possedute e dimostrate al momento della presentazione della domanda e mantenute per tutto il periodo relativo agli impegni individuati.

Un investimento è classificabile in una sola tipologia di investimento ed è quindi collegabile ad un solo criterio di selezione ad eccezione:

- degli investimenti relativi al criterio 3 (Sviluppo del biologico) che necessariamente devono essere abbinati al Criterio 1 (Innovazione) e possono concorrere all'assegnazione del punteggio relativo al criterio 10 (Industria 4.0);
- degli investimenti relativi al criterio 10 (Industria 4.0) che necessariamente devono essere abbinati al Criterio 1 (Innovazione) e possono concorrere all'assegnazione del punteggio relativo al criterio 3 (Sviluppo del biologico);
- degli investimenti relativi al criterio 8 (Non consumo nuovo suolo) che possono concorrere all'assegnazione del punteggio relativo al criterio 9 (ITACA);



- degli investimenti relativi al criterio 9 (ITACA) che possono concorrere all'assegnazione del punteggio relativo al criterio 8 (Non consumo nuovo suolo);

Nel calcolo dei punteggi relativi alle tipologie di investimento saranno considerate le due cifre decimali.

Nel caso gli investimenti siano previsti per più settori produttivi il punteggio sarà assegnato tenendo conto della prevalenza degli investimenti (in termini economici) in un settore produttivo e di conseguenza il progetto sarà inserito nella graduatoria di tale settore.

Qualora, per la determinazione dei punteggi, non si possano utilizzare valori univoci, tali valori saranno calcolati e attribuiti pro quota.

Il punteggio totale assegnato non potrà superare il punteggio totale autoattribuito.

La documentazione indicata nei relativi criteri è obbligatoria, pena la non assegnazione del punteggio. Il proponente può allegare altra documentazione, non sostitutiva, ritenute utili per l'assegnazione del punteggio.

**Gli anni di riferimento -1 e -2 necessari per la compilazione del BPOL (Business Plan On Line) e dei quadri su SIAP, si riferiscono alle ultime due situazioni patrimoniali degli esercizi.**

**Gli anni +1, +2, +3, +4, +5 su SIAP si riferiscono agli anni successivi alla data di conclusione dell'istruttoria del pagamento del saldo.**

I criteri di selezione 2A (Risparmio energetico), 2C (Risparmio idrico), 4 (Coinvolgimento produttori primari locali) e 11 (Qualità delle produzioni) non sono applicabili per le imprese di recente costituzione e per le imprese in passato non attive che al momento della presentazione della domanda non posseggono almeno due situazioni patrimoniali degli esercizi.

L'avvio di una nuova attività di un'impresa esistente non configura una nuova impresa.

## 10.1. Criterio 1 - Innovazione

Il punteggio viene attribuito per investimenti innovativi (nuovi impianti, macchinari, attrezzature e strumentazioni informatiche) rivolti all'introduzione di nuovi prodotti, di nuovi processi, di tecnologie innovative.

Viene valutato il rapporto tra l'importo degli investimenti innovativi (nuovi impianti, macchinari, attrezzature e strumentazioni informatiche) e l'importo totale degli investimenti ammissibili.

Il punteggio viene assegnato attribuendo 0,1 punti per ogni punto percentuale calcolato rapportando l'importo degli investimenti innovativi e l'importo totale degli investimenti ammissibili.

Documentazione necessaria alla dimostrazione del punteggio: domanda di sostegno, relazione sul progetto e relazione punteggi, altra documentazione ritenuta necessaria dal proponente.

## 10.2. Criterio 2 – Ambiente

Il punteggio viene attribuito per investimenti funzionali a migliorare l'efficienza energetica, alla produzione di energia da fonti rinnovabili e a mitigare l'impatto ambientale.

Il punteggio viene assegnato attribuendo 0,1 punti per ogni punto percentuale di investimenti ambientali, calcolato rapportando l'importo totale degli investimenti ambientali e l'importo totale degli investimenti ammissibili.

La spesa massima per le spese per gli investimenti ambientali è pari al 40% delle spese ammissibili. Questa percentuale massima viene calcolata sommando le percentuali relative alle 4 categorie di spese per investimenti ambientali:

- spese per investimenti per il risparmio energetico;
- spese per investimenti per la produzione di energia;
- spese per investimenti per il risparmio idrico;

- spese per investimenti connessi alla prevenzione degli inquinamenti;

Nel caso ci sia almeno una tipologia di investimento ambientale con una spesa minima del 20% di spesa ammissibile il punteggio è maggiorato di 1 punto o nel caso ci sia una tipologia di investimento ambientale con una spesa minima del 35% della spesa ammissibile il punteggio è maggiorato di 2 punti.

Per il calcolo del punteggio finale del Criterio 2: percentuale complessiva degli investimenti Ambiente \* 0,1 + 1 punto se vi sono 1 o 2 investimenti ambientali di cui uno con spesa >20% della spesa ammissibile totale; in alternativa, + 2 punti se è presente un solo investimento ambientale con spesa > 35% della spesa ammissibile totale.

Esempio: azienda con investimenti relativi al Criterio 2B (produzione energia) pari al 12,44% e relativi al Criterio 2C (Risparmio idrico) pari al 22,33% =  $(12,44 + 22,33) * 0,1 + 1 = 34,77 * 0,1 + 1 = 3,477 + 1 = 4,48$  punti. 34,77% sarà dato dalle somme delle % relative ai criteri 2A, 2B, 2C, 2D.

### 10.2.1. **Criterio 2A - Risparmio energetico**

Il punteggio viene attribuito per investimenti per il risparmio energetico.

Investimento massimo pari al 40% delle spese ammissibili.

Investimento minimo pari al 5% delle spese ammissibili.

Non sono ammessi investimenti con un **risparmio inferiore a 0,50 kWh per euro investito**, in spese ammissibili.

Documentazione necessaria alla dimostrazione del punteggio: domanda di sostegno, relazione sul progetto, relazione punteggi, relazione di un tecnico abilitato, altra documentazione ritenuta necessaria dal proponente.

### 10.2.2. **Criterio 2B - Produzione energia**

Il punteggio viene attribuito per investimenti per la produzione di energia elettrica, a fini di autoconsumo, da fonti di energia rinnovabile, da sottoprodotti, materiali di scarto e residui e altre materie grezze non alimentari.

Investimento massimo pari al 40% delle spese ammissibili.

Investimento minimo pari al 10% delle spese ammissibili.

Documentazione necessaria alla dimostrazione del punteggio: domanda di sostegno, relazione sul progetto, relazione punteggi e relazione di un tecnico abilitato nel caso di impianti di generazione di energia elettrica da biomassa, altra documentazione ritenuta necessaria dal proponente.

### 10.2.3. **Criterio 2C - Risparmio idrico**

Il punteggio viene attribuito per investimenti per il risparmio idrico.

Investimento massimo pari al 40% delle spese ammissibili.

Investimento minimo pari al 5% delle spese ammissibili.

Gli investimenti devono apportare un **risparmio idrico pari almeno al 20%** rispetto alla media dei consumi totali dei due anni precedenti la domanda di sostegno.

Documentazione necessaria alla dimostrazione del punteggio: domanda di sostegno, relazione sul progetto, relazione punteggi, altra documentazione ritenuta necessaria dal proponente.

### 10.2.4. **Criterio 2D - Prevenzione inquinamenti**

Il punteggio viene attribuito per investimenti per il trattamento delle acque reflue.

Investimento massimo pari al 40% delle spese ammissibili.

Investimento minimo pari al 10% delle spese ammissibili.

Documentazione necessaria alla dimostrazione del punteggio: domanda di sostegno, relazione sul progetto e relazione punteggi, altra documentazione ritenuta necessaria dal proponente.

### 10.3. **Criterio 3 - Sviluppo del biologico**

Il punteggio viene attribuito per investimenti innovativi (nuovi impianti, macchinari, attrezzature e strumentazioni informatiche) dedicati esclusivamente alle produzioni biologiche (Reg. (UE) n. 848/2018 e s.m.i.).

Viene valutato il rapporto tra l'importo degli investimenti innovativi dedicati esclusivamente alle produzioni biologiche e l'importo totale degli investimenti ammissibili.

Il punteggio viene assegnato attribuendo 0,03 punti per ogni punto percentuale calcolato rapportando l'importo degli investimenti innovativi dedicati alle produzioni biologiche e l'importo totale degli investimenti ammissibili.

Il punteggio può essere assegnato solo se è presente, o è stato avviato l'iter (successivamente al 1/1/2023), per la certificazione biologica per lo stabilimento nel quale saranno effettuati gli investimenti dedicati alle produzioni biologiche.

L'investimento minimo deve essere almeno pari al 10% delle spese ammissibili.

Documentazione necessaria alla dimostrazione del punteggio: domanda di sostegno, relazione sul progetto, relazione punteggi, certificazione biologica in corso di validità o avvio dell'iter certificativo (documenti dell'impresa attestanti l'avvio dell'iter sottoscritti e firmati dai contraenti con relative dichiarazioni di incarico e accettazione), altra documentazione ritenuta necessaria dal proponente.

### 10.4. **Criterio 4 - Coinvolgimento produttori primari locali**

Il punteggio viene attribuito nel caso la materia prima utilizzata (dall'azienda) per l'attività di trasformazione e commercializzazione acquistata/conferita da soggetti terzi provenga da produttori agricoli singoli o associati locali (regionali) in misura maggiore del 20,00%. I predetti produttori agricoli devono produrre direttamente la materia prima in unità produttive site sul territorio regionale.

Il punteggio viene assegnato attribuendo 0,05 punti per ogni punto percentuale di materia prima derivante da produttori agricoli locali in misura maggiore del 20,00%. Il calcolo viene effettuato utilizzando la media dei due anni precedenti alla domanda di sostegno.

Esempio 1:

somma degli acquisti dell'anno -2 da produttori agricoli della materia prima acquistata totale: 20,50% (tutti agricoltori locali);

somma degli acquisti dell'anno -1 da produttori agricoli della materia prima acquistata totale: 21,50% (tutti agricoltori locali);

calcolo:  $0,05 * ((20,50 + 21,50) / 2) = 1,05$  punti.

Esempio 2:

somma degli acquisti dell'anno -2 da produttori agricoli della materia prima acquistata totale: 20,50% (14,5% locali + 6% agricoltori non locali);

somma degli acquisti dell'anno -1 da produttori agricoli della materia prima acquistata totale: 21,50% (15,5% locali + 6% agricoltori non locali);

è rispettato il requisito di ammissibilità (materia prima acquistata da produttori agricoli maggiore del 20%), ma non è assegnabile il punteggio relativo al Criterio 4 in quanto la materia prima derivante da produttori agricoli locali è minore del 20%.

Documentazione necessaria alla dimostrazione del punteggio: domanda di sostegno, relazione sul progetto, relazione punteggi, altra documentazione stabilita con atto dirigenziale, altra documentazione ritenuta necessaria dal proponente.

## 10.5. Criterio 5 - Prodotti finali in Allegato I TFUE

Il punteggio viene attribuito nel caso l'investimento sia dedicato all'ottenimento di prodotti finali ricadenti nell'allegato I del TFUE.

Punteggio massimo: 3 punti

Qualora l'investimento sia dedicato solo in parte all'ottenimento di prodotti ricadenti nell'Allegato I del TFUE il punteggio sarà calcolato pro quota.

Esempio:

azienda proponente che effettua 3 investimenti:

- investimento 1 da 100.000,00 € per prodotti finali tutti ricadenti nell'allegato I del TFUE;
- investimento 2 da 30.000,00 € per prodotti finali tutti ricadenti nell'allegato I del TFUE;
- investimento 3 da 70.000,00 € di cui 30.000 € per prodotti finali tutti ricadenti nell'allegato I del TFUE e 40.000,00 € per prodotti finali fuori allegato I del TFUE;

Somma degli investimenti per prodotti finali ricadenti nell'allegato I del TFUE: 100.000,00 + 30.000,00 + 30.000,00 = 160.000,00 €;

percentuale degli investimenti per prodotti finali ricadenti nell'allegato I del TFUE:  $(160.000,00/200.000,00)*100= 80\%$ ;

calcolo:  $3*0,8 = 2,4$  punti.

Documentazione necessaria alla dimostrazione del punteggio: domanda di sostegno, relazione sul progetto e relazione punteggi, altra documentazione ritenuta necessaria dal proponente.

## 10.6. Criterio 6 - Localizzazione e settore produttivo

Il punteggio viene attribuito in base alla localizzazione territoriale degli investimenti e al settore produttivo di riferimento. Viene valutata la localizzazione degli investimenti nelle 4 aree (A, B, C, D, - così come definite al paragrafo 5.3.1 del CSR) e il settore produttivo dell'azienda.

La priorità territoriale si applica in base alla localizzazione degli investimenti in una delle aree individuate.

Nel caso l'intervento sia previsto in più aree/settori produttivi il punteggio sarà assegnato tenendo conto della prevalenza degli investimenti nell'area e nel settore.

Settori produttivi	AREA A (Aree urbane e periurbane)	AREA B (Aree rurali ad agricoltura intensiva e specializzata)	AREA C (Aree rurali intermedie)	AREA D (Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo)
Cereali, riso, proteoleaginose e foraggere	2	4	4	4
Latte vaccino e bufalino e suoi derivati	2	3	4	4
Latte ovicaprino e suoi derivati	2	3	4	4
Vino e aceto	2	2	4	4
Carne bovina	2	4	4	4
Carne suina	2	4	4	4
Carni ovicaprine, avicunicole, equine, bufaline, selvaggina	2	4	4	4
Uova	2	3	4	4
Patate	2	3	4	4
Florovivaismo	2	3	4	4
Miele	2	3	4	4
Ortofrutticolo	2	3	4	4

Settori produttivi	AREA A (Aree urbane e periurbane)	AREA B (Aree rurali ad agricoltura intensiva e specializzata)	AREA C (Aree rurali intermedie)	AREA D (Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo)
<b>Piante officinali e medicinali</b>	2	3	4	4
<b>Olio di oliva</b>	2	3	4	4
<b>Altri</b>	2	3	4	4

Documentazione necessaria alla dimostrazione del punteggio: domanda di sostegno, relazione sul progetto, relazione punteggi, altra documentazione ritenuta necessaria dal proponente.

## 10.7. Criterio 7 - Certificazioni

Il punteggio viene attribuito per il possesso e/o ottenimento di certificazioni di prodotto/processo, ambientali ed energetiche, sia nel caso di sistemi certificati al momento della presentazione della domanda sia nel caso di sistemi per i quali è stato avviato l'iter di certificazione:

- 0,2 punti per ogni sistema certificato;
- 0,2 punti per ogni sistema di cui è stato avviato l'iter di certificazione (successivamente al 1/1/2023);
- 0,5 punti per la certificazione biologica (Reg. (UE) n. 848/2018 e s.m.i.) o per cui è stato avviato l'iter di certificazione (successivamente al 1/1/2023).

Il punteggio massimo complessivo per le certificazioni escludendo la certificazione biologica è 2 punti ai quali vanno aggiunti 0,5 punti per l'eventuale certificazione biologica.

L'aggiornamento della certificazione non è avvio di nuova certificazione.

La certificazione (o il suo avvio) è valida solo se relativa allo stabilimento in cui si effettua l'investimento. Nel caso vi siano più investimenti in più stabilimenti e non tutti con la medesima certificazione, il punteggio relativo alla certificazione verrà diviso per il numero di stabilimenti (oggetto di investimento) e moltiplicato per il numero di stabilimenti aventi la certificazione; esempio: un'azienda che fa investimenti in 5 stabilimenti, ma solo 3 hanno la certificazione XXX ottiene:  $(0,2/5)*3 = 0,12$  punti.

Le certificazioni riconosciute per l'attribuzione del punteggio sono le seguenti:

Certificazioni valide	
UNI EN ISO 9001-2018	Biodiversity Friend
UNI EN ISO 14001-2015	Equalitas
EMAS	SQNPI (Sistema di Qualità Nazionale di Produzione Integrata)
UNI EN ISO 22000	SQNBA (Sistema di Qualità Nazionale per il Benessere Animale)
FSSC 22000	SQNZ (Sistema di Qualità Nazionale Zootecnia)
UNI EN ISO 22005	ISO 14064 - 1 Carbon footprint nell'organizzazione
EUREPGAP/GLOBALGAP	ISO 14067 - Carbon footprint di prodotto
GSFS (ex BRC)	ISO 14046 - Water footprint
IFS	SA 8000
ISO 45001-2018	SR10
UNI EN ISO 50001	BRCGS ETRS

UNI/Pdr 125/2022	SEDEX SMETA
VIVA	Certificazione biologica (Reg. (UE) n. 848/2018 e s.m.i.
TESCO Nature Choice	

Documentazione necessaria alla dimostrazione del punteggio: domanda di sostegno, relazione sul progetto, relazione punteggi, certificazioni in corso di validità o avvio dell'iter certificativo (documenti dell'impresa attestanti l'avvio dell'iter sottoscritti e firmati dai contraenti con relative dichiarazioni di incarico e accettazione; il contraente fornitore del servizio deve essere un ente certificatore o un soggetto qualificato), altra documentazione ritenuta necessaria dal proponente.

## 10.8. Criterio 8 - Non consumo nuovo suolo

Il punteggio viene attribuito nel caso gli investimenti prevedano opere di ampliamento degli edifici esistenti o nuovi volumi destinati all'attività che prevedano il riutilizzo di edifici esistenti, anche non di tipologia industriale, esistenti alla data del 20 febbraio 2023, oltre che delle superfici di suolo già compromesse da interventi di artificializzazione (piazze e cortili asfaltati o cementati, aree di deposito, vasche esterne, tettoie, manufatti tecnici, ecc.).

Per gli investimenti che “non consumano nuovo suolo”, è prevista l'assegnazione di un massimo di 3 punti che vengono attribuiti perseguendo la finalità di preservare il suolo dai processi di nuova costruzione (sia degli edifici sia delle aree esterne), e di mantenere la maggior superficie possibile di suolo permeabile nelle aree oggetto di intervento.

Questa duplice finalità trova riscontro in due parametri di valutazione degli interventi a cui sono attribuiti due coefficienti:

- il coefficiente K – Consumo di suolo; è definito dal rapporto tra le superfici permeabili di tutte le aree oggetto di intervento tra lo stato di fatto e quello di progetto.  
A questo coefficiente del parametro sono attribuiti al massimo 2 punti: se l'intervento non altera il rapporto delle aree permeabili sono dati 2 punti, se la riduzione delle superfici di suolo permeabile è contenuta nel 20% è attribuito 1 punto, se è maggiore del 20% non vengono assegnati punti. Questo criterio tende a incentivare il più possibile il riutilizzo ai fini edificatori delle superfici già compromesse da interventi pregressi (edifici, tettoie, aree pavimentate, aree di deposito, strutture esterne, ecc.) o al loro ripristino come suolo naturale permeabile, anche con pavimentazioni drenanti, nel caso di nuovo consumo di suolo;
- il coefficiente J – Coperture ecologiche; è definito dal rapporto tra le coperture considerate “ecologiche” (tetti giardino e rinverditi, tetti con ritenzione acque piovane) e la superficie delle coperture di ampliamento o dei nuovi volumi.  
Se il rapporto è superiore al 60% viene assegnato 1 punto, se è compreso tra il 60% e il 20% sono attribuiti 0,5 punti, se inferiore al 20% nessun punto. Il coefficiente viene calcolato sia per i nuovi volumi edificati, sia per le coperture esistenti che negli interventi di riutilizzo vengano rese “ecologiche” (ad esempio il riutilizzo di un capannone con tetto piano non ecologico trasformato in tetto verde).

Le ristrutturazioni senza ampliamento non danno luogo al punteggio di questo criterio di selezione.

Le ristrutturazioni con ampliamento e nuove volumetrie sono da classificare come nuove costruzioni.

L'attribuzione dei punti è data dalla somma dei punteggi assegnati per ogni coefficiente secondo le tabelle delle schede di autovalutazione del Criterio 8 - Non consumo nuovo suolo che saranno pubblicate in allegato all'atto dirigenziale. Le schede da compilare da parte di un tecnico abilitato sono 3:

1. scheda di autovalutazione Criterio 8 - Stato di fatto;
2. scheda di autovalutazione Criterio 8 – Progetto;
3. scheda di autovalutazione Criterio 8 - Valutazione punteggio.

Gli investimenti edili ammissibili per cui si richiede il punteggio relativo al criterio “Non consumo nuovo suolo” devono essere pari almeno ad una percentuale minima del 20% rispetto al totale degli investimenti.

Documentazione necessaria alla dimostrazione del punteggio: domanda di sostegno, relazione sul progetto relazione punteggi, 3 schede di autovalutazione del Criterio 8 pubblicate in allegato all’atto dirigenziale, altra documentazione ritenuta necessaria dal proponente.

### 10.9. Criterio 9 - ITACA

Il punteggio viene attribuito per investimenti edili (nuove costruzioni e ristrutturazioni) certificati con il protocollo ITACA da iiSBE Italia. Il punteggio viene assegnato in relazione al punteggio descritto nell’Attestato di pre-valutazione del protocollo ITACA all’avvio della certificazione e varia nel caso di nuove costruzioni o di ristrutturazioni come da tabella seguente:

Nuove costruzioni		Ristrutturazioni	
Punteggio certificazione ITACA	Punteggio bando	Punteggio certificazione ITACA	Punteggio bando
2,5	1,50	1,0	1,00
2,6	2,00	1,1	1,20
2,7	2,50	1,2	1,40
2,8	3,00	1,3	1,60
2,9	3,50	1,4	1,80
≥ 3,0	4,00	1,5	2,00
		1,6	2,20
		1,7	2,40
		1,8	2,60
		1,9	2,80
		≥ 2	3,00

Gli investimenti edili ammissibili per cui si richiede il punteggio relativo al criterio “ITACA” devono essere pari almeno ad una percentuale minima del 20% rispetto al totale degli investimenti.

Documentazione necessaria alla dimostrazione del punteggio: domanda di sostegno, relazione sul progetto, relazione punteggi, documentazione relativa all’avvio della certificazione, Attestato di Pre-Valutazione, altra documentazione ritenuta necessaria dal proponente.

### 10.10. Criterio 10 – Industria 4.0

Il punteggio viene attribuito per la parte di investimenti innovativi anche conformi al modello Industria 4.0. Possono essere assegnati 0,04 punti per ogni punto percentuale di investimenti innovativi conformi al modello Industria 4.0 rispetto al totale degli investimenti ammissibili.

Il punteggio può essere attribuito agli investimenti in nuovi impianti e macchinari ammissibili ai sensi del presente bando che possiedono le caratteristiche tecniche indicate negli elenchi di cui all’allegato A della legge n. 232/2016 (legge di Stabilità 2017), così come modificata dall’articolo 7-novies del decreto legge 29/12/2016, n. 243, convertito con modificazioni dalla legge 27/02/2017, n. 18.

Rientra in questa categoria di investimento anche il software integrato in un bene materiale inserito nell’allegato A della legge n. 232/2016 (cosiddetto software embedded o di base) purché venga acquistato unitamente ad esso.

Possono rientrare tra gli investimenti Industria 4.0 anche gli accessori costituenti elementi strettamente indispensabili per il funzionamento del macchinario o impianto, purché costituiscano dotazione ordinaria del cespite principale e nei limiti del 5% del costo del bene a cui è riferito.

La conformità degli investimenti al modello industria 4.0 deve essere attestata da un professionista abilitato (ingegnere o perito industriale iscritti ai rispettivi albi professionali) attraverso la redazione di una relazione tecnica da presentarsi unitamente alla domanda di sostegno. La relazione deve contenere le informazioni che saranno dettagliate con atto dirigenziale.

Documentazione necessaria alla dimostrazione del punteggio: domanda di sostegno, relazione sul progetto, relazione punteggi, relazione di un tecnico abilitato (ingegnere o perito industriale iscritti ai rispettivi albi professionali) che sarà dettagliata con atto dirigenziale, altra documentazione ritenuta necessaria dal proponente.

### 10.11. **Criterio 11 – Qualità delle produzioni**

Il punteggio viene attribuito in relazione alla quantità di prodotti comunitari riconosciuti rispetto al totale della produzione calcolate facendo la media della produzione dei due anni precedenti la domanda di sostegno.

I prodotti comunitari riconosciuti sono:

- i prodotti agroalimentari DOP/IGP/STG ai sensi del Regolamento (UE) n. 1151/2012 relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;
- quelli dell'agricoltura biologica ai sensi del Regolamento UE n. 848/2018;
- i vini DOC/DOCG/IGT ai sensi del Regolamento (UE) n. 1308/2013.

Il punteggio deriva dal quadro prodotti trasformati e commercializzati che il richiedente deve compilare nell'apposita sezione della domanda di sostegno. Il punteggio varia a seconda del range di percentuale di prodotti comunitari riconosciuti rispetto al totale della produzione aziendale come da tabella seguente:

<b>% prodotti di qualità</b>	<b>Punti</b>	<b>% prodotti di qualità</b>	<b>Punti</b>
5,01-10,00	0,20	50,01 - 60,00	1,20
10,01–20,00	0,40	60,01 - 70,00	1,40
20,01-30,00	0,60	70,01 - 80,00	1,60
30,01- 40,00	0,80	80,01 - 90,00	1,80
40,01 - 50,00	1,00	90,01 - 100,00	2,00

Documentazione necessaria alla dimostrazione del punteggio: domanda di sostegno, relazione sul progetto, relazione punteggi, altra documentazione ritenuta necessaria dal proponente.

## 11. **Impegni (obblighi) dei soggetti beneficiari**

Con la firma della domanda il beneficiario sottoscrive gli impegni che è necessario rispettare per ottenere il sostegno.

Il beneficiario inoltre è tenuto al rispetto degli impegni essenziali ed accessori stabiliti dalla Determinazione di riduzioni e sanzioni di prossima emanazione.

Gli impegni si distinguono in:

- essenziali: quelli che, se non rispettati, non permettono di raggiungere gli obiettivi dell'operazione che si intende realizzare;
- accessori: quelli che, se non rispettati, permettono di raggiungere gli obiettivi dell'operazione solo parzialmente.



### 11.1. Impegni essenziali

Il mancato rispetto degli impegni essenziali comporta la decadenza e la revoca totale del sostegno e la restituzione delle eventuali somme percepite, maggiorate degli interessi maturati.

Sono impegni essenziali:

1. realizzare l'operazione conformemente a quanto definito con l'atto di concessione, fatte salve eventuali varianti e/o deroghe stabilite dalla stessa (IM01 del CSR), gli adattamenti tecnici e gli adattamenti tecnico economici consentiti;
2. assicurare la **destinazione d'uso**, la funzionalità e il costante utilizzo degli investimenti finanziati per un periodo minimo di **5 anni** dalla data di conclusione dell'istruttoria del pagamento del saldo. Il periodo minimo di 5 anni per beni mobili ed attrezzature è ridotto a **3 anni** per l'acquisto di hardware (IM02 del CSR);
3. al fine di assicurare che l'investimento abbia una ricaduta positiva sui produttori agricoli di base, il beneficiario **si impegna affinché la materia prima** utilizzata (dall'azienda) per l'attività di trasformazione e commercializzazione, acquistata /conferita da soggetti terzi, **provenga** per una quota definita dalla tabella seguente (suddivisa per settore produttivo), **dai predetti produttori agricoli, singoli o associati e a mantenere tale impegno per 5 anni dalla data di conclusione dell'istruttoria del pagamento del saldo** (IM03 del CSR).

Settori produttivi	% di materia prima da produttori di base
<b>Cereali, riso, proteoleaginose e foraggiere</b>	70
<b>Latte vaccino e bufalino e suoi derivati</b>	70
<b>Latte ovicaprino e suoi derivati</b>	70
<b>Vino</b>	70
<b>Carne bovina</b>	30
<b>Carne suina</b>	30
<b>Carni ovicaprine, avicunicole, equine, bufaline, selvaggina</b>	30
<b>Uova</b>	70
<b>Patate</b>	70
<b>Florovivaismo</b>	70
<b>Miele</b>	70
<b>Ortofrutticolo</b>	70
<b>Piante officinali e medicinali</b>	70
<b>Olio di oliva</b>	30
<b>Altri</b>	70

4. dare avvio agli investimenti/attività previsti/e e sostenere le spese non prima della presentazione della domanda di sostegno, con le eccezioni che saranno previste con atto dirigenziale;
5. realizzare e rendicontare a saldo almeno l'80% della spesa ammessa a finanziamento;
6. confermare i criteri di selezione in base a quanto disposto nel bando;
7. presentare tutta la documentazione prevista nei termini stabiliti;
8. conservare, per il periodo di vincolo di destinazione d'uso, la documentazione necessaria per consentire verifiche, ispezioni e controlli;
9. non delocalizzare al di fuori dell'Unione Europea gli investimenti finanziati per almeno **5 anni** dalla data di conclusione dell'istruttoria del pagamento del saldo (per hardware 3 anni);
10. consentire il regolare svolgimento dei sopralluoghi aziendali da parte dei controllori.

### 11.2. Impegni accessori

Il mancato rispetto degli impegni accessori comporta la decadenza parziale dal sostegno e l'eventuale restituzione delle somme percepite, maggiorate degli interessi maturati.

L'entità della riduzione del sostegno è definita dalla prossima Determinazione di riduzioni e sanzioni di in applicazione del prossimo Decreto Ministeriale, ed applicata secondo le modalità previste nel Manuale delle procedure, dei controlli e delle sanzioni, che sarà approvato da A.R.P.E.A.

Sono impegni accessori:

1. concludere gli investimenti ammessi a sostegno e rendicontarli con la presentazione della domanda di pagamento del saldo entro il termine previsto con atto dirigenziale;
2. informare e comunicare circa il sostegno concesso come previsto al punto 2 dell'allegato 3 al Reg. (UE) 129 del 2022 e secondo le regole previste con atto dirigenziale.